

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2292 del 29/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via CAVO, richiesta dalla ditta GOLINELLI GIACOMO per l'attività di allevamento suinicolo, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA Rif. SUAP n. 802/2025 Prat. Sinadoc n. 33099/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2408 del 28/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventinove APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via CAVO, richiesta dalla ditta GOLINELLI GIACOMO per l'attività di allevamento suinicolo, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA

Rif. SUAP n. 802/2025

Prat. Sinadoc n. 33099/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 10/10/2025 (protocollo SUAP n. 42201) e acquisita da ARPAE con prot. n. 184382 del 17/10/2025 dalla ditta **GOLINELLI GIACOMO** (P.IVA 03192930364), con sede legale in v. Statale Nord n. 116 a Mirandola (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suinicolo svolta presso lo stabilimento ubicato in **via CAVO**, Comune di **MIRANDOLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l’art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo assunto agli atti di Arpae n. 184382 del 17/10/2025, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all’interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva e ha richiesto i pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA;
- in data 03/12/2025 con prot. assunto agli atti da Arpae n. 214979 il Suap ha convocato Conferenza dei Servizi sincrona per il giorno 10/12/2025;
- in data 10/12/2025 si è svolta la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Mirandola in sede di conferenza dei servizi ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 60298 del 01/04/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena, protocollo n. 609 del 07/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 1610 del 07/01/2026;
- parere relativo agli scarichi idrici domestici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Mirandola, protocollo n. 60298 del 01/04/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici domestici in acque superficiali, espresso dal Comune di Mirandola con protocollo n. 17206 del 10/04/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 68831 del 15/04/2026;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del tecnico competente in acustica incaricato, ai sensi della L. n.447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha dichiarato nella istanza di AUA di non superare i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, avvalendosi della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l’obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l’impatto acustico ai fini del rilascio dell’AUA; resta tuttavia inteso che:

- l’attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione prodotta dal Tecnico competente in acustica, datata 08/10/2025;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

DATO ATTO che sulla base dei dati verificati e delle elaborazioni svolte, il Servizio Territoriale di Arpae ritiene che il progetto risulta escluso dalla procedura di screening, essendo dimostrato un rapporto peso vivo/superficie utile alla distribuzione degli effluenti inferiore a 20 q/ha;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;
- la determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell’incarico di funzione per l’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell’AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell’Incarico di Funzione dell’Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di **ADOTTARE** ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della

ditta **GOLINELLI GIACOMO** (P.IVA 03192930364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MIRANDOLA (MO)**, via **CAVO**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

2. DI DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP di Mirandola;
3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
 - *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
L'incaricata di Funzione
Dott.ssa Marzia Conventi

Pratica Sinadoc n. 33099/25

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLINELLI GIACOMO presso lo stabilimento ubicato in Via Cavo snc, a Mirandola (MO), svolge attività di allevamento suinicolo.

Vengono generate esclusivamente acque reflue classificabili come domestiche, stante i servizi igienici a disposizione degli addetti dell'allevamento, quali wc e doccia del blocco spogliatoi e un wc per i visitatori.

All'attività si ritiene attribuibile 1 abitante equivalente (2 addetti con contratto part-time e il titolare).

Pertanto, l'impianto di depurazione è composto da:

- degrassatore da 160 litri;
- fossa Imhoff da 1,00 mc;
- filtro batterico anaerobico da 1,25 mc, per il trattamento finale prima dello scarico in acque superficiali (fosso di scolo) – scarico S1.

A valle del sistema di trattamento è installato un pozzetto di ispezione e campionamento.

Le acque reflue derivanti dai servizi igienici provenienti dall'attività di allevamento suinicolo in argomento, afferenti in corpo idrico superficiale, sono classificate come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;


VISTI il pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo Arpae n. 60298 del 01/04/26;
- espresso favorevolmente dal Comune di Mirandola, alle condizioni espresse nel parere di Arpae di cui sopra, protocollo Arpae n. 68831 del 15/04/26 e protocollo Arpae n. 68984 del 16/04/26.

In particolare, il Presidio Territoriale di Carpi ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta nel seguito l'istruttoria tecnica d'ambito.

Il progetto del nuovo fabbricato di allevamento prevede l'inserimento di servizi igienici per il personale. Nello specifico, sono presenti bagni all'interno dello spogliatoio della zona "sporca" e in quello della zona "pulita".

Inoltre, l'area di transito tra i due spogliatoi è dotata di una doccia. L'organizzazione degli spogliatoi in due zone è richiesta dalle norme veterinarie sulla biosicurezza.



Per le acque reflue (bagni e doccia) è previsto un sistema di trattamento dedicato con scarico (S1) in un capofosso adiacente al lato sud di Via Cavo. Tale capofosso confluisce nel corpo idrico superficiale denominato Cavo di Sopra, circa 300 metri a ovest dal punto di scarico. Il punto di scarico S1 si trova all'interno della particella catastale n.2, foglio 99 del Comune di Mirandola. Si specifica che l'area in cui verrà realizzato il fabbricato di allevamento non è servita dalla pubblica fognatura.

I reflui oggetto di scarico sono classificati come assimilati ai domestici, in quanto provenienti da un'installazione produttiva ma costituiti esclusivamente da scarichi del metabolismo umano e dei servizi igienici utilizzati dal personale.

L'impianto di trattamento è stato dimensionato per 1 Abitante Equivalente (AE), tenendo conto della presenza di 3 addetti nel periodo di massima attività dell'installazione.

Le caratteristiche tecniche progettuali del sistema di trattamento sono riportate nella tabella seguente.

Schema del sistema di trattamento dei reflui domestici				
<i>Linea di scarico</i>		1		
<i>Abitanti equivalenti AE</i>		1		
<i>Locali di origine dello scarico</i>		Bagni lavandini bidet doccia	Bagni WC	
Impianti presenti sulla linea di scarico				
1	<i>Degrassatore</i>	<i>volume in l</i>	160	
2	<i>Vasca Imhoff</i>	<i>Volume totale l</i>	1000	
		<i>altezza filtro m</i>	1,23	

5	Filtro batterico anaerobico	superficie m2	1,13
		AE	1
	Pozzetto d'ispezione		presente

L'impianto di trattamento proposto risulta in linea con le soluzioni previste dalla D.G.R. 1053/2003 (1+2+5) per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati, con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Il dimensionamento della vasca Imhoff e del degrassatore è adeguato per 2 AE, mentre il filtro batterico anaerobico è sufficiente per 1 AE. Il progetto è quindi conforme al numero di AE stabilito.

Lo scarico finale S1 è preceduto da un pozzetto d'ispezione munito di valvola antiriflusso.

Per quanto accertato, **si esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'articolo 124 del Decreto Legislativo 152/2006 [con condizioni e prescrizioni].**

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta GOLINELLI GIACOMO, per l'insediamento localizzato in Via Cavo snc, Comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali** (scarico S1), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "AUA_TAV.1_SITO_SCARICHI_REFLUI" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento:

1. tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue assimilate alle domestiche originate dai servizi igienici della porcilaia in progetto devono essere conformi agli elaborati tecnici-progettuali acquisiti da Arpae per il rilascio della presente AUA;
2. qualora in corso d'opera, per motivi tecnici, venissero apportate modifiche al reticolo fognario e/o al sistema di trattamento in progetto, le stesse devono essere conformi alle Tab. A e B della DGR 1053/03; inoltre, alla conclusione delle opere deve essere prodotta al Comune di Mirandola, in allegato alla "comunicazione di fine lavori" e ad Arpae SAE Modena, idonea documentazione, aggiornata secondo le modifiche apportate (es. elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento);
3. deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore/installatore;
4. almeno ogni anno deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento il loro lavaggio o controlavaggio;
5. il titolare dello scarico deve conservare la documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione di cui al punto 4, rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta;
6. i fanghi, le melme e i grassi e comunque tutti i residui provenienti dal trattamento delle acque reflue

per i quali è vietato lo scarico in corpo idrico superficiale e lo spandimento su suolo devono essere smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati;

7. devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti (fossi, canali di scolo, ecc.), provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque;
8. in caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti potenziali) rispetto alla situazione pre-intervento, e/o in caso di modifiche al sistema di trattamento, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Elenco Documenti di Riferimento: AUA_TAV.1_SITO_SCARICHI_REFLUI - rif. prot. Arpae n. 184382 del 17/10/25

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Golinelli Giacomo conduce con regolare contratto di affitto il terreno sito in via Cavo nel comune di Mirandola, identificato catastalmente al foglio 99 particella 1-2-5, su tale terreno intende realizzare un sito per lo svezzamento di suinetti (sito 2). Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato di allevamento per 6.000 posti per suini in svezzamento, annessi servizi e contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici;

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione risultante dall'istanza di AUA);

ISTRUTTORIA

VISTA la relazione tecnica inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA che sostituisce la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento che ad oggi non è possibile effettuare con il software (SIAR) della Regione Emilia Romagna non esistendo il codice allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

l'allevamento avrà a disposizione le strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **GOLINELLI GIACOMO**, presso lo stabilimento sito in **via CAVO a MIRANDOLA (MO)**, sui terreni identificati catastalmente al foglio 99 particelle 1-2 e 5, svolgerà l'attività di allevamento suinicolo (suinetti).

La ditta intende realizzare un nuovo allevamento di suinetti (sito 2), non distante da quello che già gestisce.

1. Emissioni Diffuse

Le emissioni diffuse di ammoniaca che saranno prodotte nel ricovero di allevamento, nella struttura di stoccaggio degli effluenti e nella fase di distribuzione sono fornite nelle tabelle che seguono. Nelle tabelle sono riportate le tecniche da applicare per il contenimento delle emissioni ammoniacali. Ogni variazione ai dati tecnici riportati nelle tabelle deve essere oggetto di preventiva modifica all'autorizzazione.

1.1 Ricovero di allevamento

Nella tabella che segue sono riportati i valori che determinano l'emissione ammoniacale dalla struttura di allevamento.

Specie	Categoria	Posti massimi	Peso a capo	Azoto escreto	Riduzione azoto escreto rispetto allo standard	BAT applicata	Emissione di ammoniaca da ricovero	
			kg/capo	kg/t p.v./a	%		Kg/capo/a	kg/anno
Suini	Suinetti svezzati (7-30 kg)	6000	18	129	16	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	0,4	2412

Il livello di emissione di ammoniaca annuale dai ricoveri sarà pari a 0,4 kg di ammoniaca per anno a posto suino. Variazioni alla dieta somministrata ai suinetti potrebbe influire sull'azoto escreto e quindi sul valore dell'emissione che dovrà comunque essere sempre al di sotto dei 0,53 kg di ammoniaca a posto suino anno (valore definito dal documento delle BAT Conclusion di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2017/302 della Commissione Europea del 15/2/2017). Il gestore dovrà annualmente monitorare il rispetto del livello di emissione a posto suino.

La BAT applicata per la rimozione frequente dei liquami dal ricovero di allevamento, il vacuum system, che contribuisce al contenimento dell'emissione ammoniacale dal ricovero, dovrà essere correttamente gestita prevedendo uno svuotamento delle fosse almeno settimanale. Il gestore dovrà monitorare tale attività con apposito registro.

1.2 Stoccaggi

La struttura di stoccaggio del liquame e la relativa BAT applicata per il contenimento delle emissioni ammoniacali sono descritte nella tabella che segue.

	Volume	BAT applicata	Emissione di ammoniaca da ricovero
	m3		kg/anno
Vasca in cemento coperta	3.300	16 b 1. Copertura rigida	87

1.3 Distribuzione

Per la distribuzione del liquame il gestore ha proposto l'uso di diverse tecniche che si riportano nella tabella che segue.

Tecnica di distribuzione	Codice BAT	Volume distribuito	Riduzione emissione ammoniacale	Riduzione dell'emissione ammoniacale da raggiungere annualmente	Emissione di ammoniaca in distribuzione
		% anno	%	%	kg/anno
Non palabili					
A tutto campo senza interrimento	No BAT	5	0	61	1.687
Per bande a raso in strisce	21 b	45	35		
Iniezione superficiale (solchi chiusi)	21 d	25	90		
Iniezione profonda (solchi chiusi)	21 d	25	90		

Le tecniche impiegate per la distribuzione degli effluenti potranno essere diverse da quelle indicate nella tabella, ma le riduzioni dell'emissione ammoniacale del 61% (media ponderata annuale) deve essere sempre raggiunta. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione annuale dell'emissione ammoniacale in atmosfera dovrà essere monitorato dal gestore sul registro degli spandimenti.

1.4 Riepilogo emissioni diffuse di ammoniaca

Le emissioni diffuse di ammoniaca in atmosfera generate annualmente dall'allevamento sono riepilogate nella tabella che segue.

Fasi	Posti massimi
	t/anno
Ricovero	2,412
Stoccaggio	0,087
Distribuzione effluenti	1,687
Totale	4,186

1.5 Emissione di gas serra

Le emissioni di gas serra provenienti dall'allevamento sono riportate nella tabella che segue.

Gas serra		Enteriche	Gestione effluenti	Distribuzione agronomica	Totali
Metano	kg/anno	9.000	8.818	0	17.818
Protossido di azoto	kg/anno	0	215	249	464
Anidride carbonica equivalente	kg/anno	225.000	284.520	74.202	583.722

2. Emissioni Convogliate

Nell'installazione non sono presenti emissioni convogliate.

3. Emissioni Odorigene

Le emissioni odorigene dell'installazione sono state oggetto di una relazione tecnica di primo livello che ha escluso lo svolgimento di uno studio di impatto odorigeno. Il gestore per contenere le emissioni odorigene in atmosfera deve applicare le BAT indicate per il contenimento dell'emissione ammoniacale.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 609 del 07/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 1610 del 07/01/2026;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 60298 del 01/04/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - L'allevamento in progetto è definito come un sito 2 ovvero destinato ad ospitare i suinetti dai 7 ai 30 kg. La categoria dei suinetti non è contemplata in nessuna delle due parti dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 152/2006 per questo non può usufruire di un regime di deroga o di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ma ricade in una autorizzazione ordinaria.
 - Presso l'allevamento in progetto saranno generate solo emissioni diffuse prodotte dal ricovero degli animali, dallo stoccaggio del liquame e dalla distribuzione degli effluenti; nelle stesse fasi sono potenzialmente prodotte emissioni odorigene; sono risultate assenti emissioni convogliate.
 - La stima delle emissioni diffuse è stata fatta utilizzando il portale regionale Bat Tool Plus che permette di quantificare le emissioni diffuse di ammoniacale, metano e protossido di azoto, ritenuti i gas da monitorare.
 - Per contenere le emissioni diffuse di ammoniacale la ditta ha dichiarato di applicare diverse BAT o MTD in italiano (migliori tecniche disponibili) nelle diverse fasi di produzione e gestione degli effluenti zootecnici; nella tabella che segue sono le BAT che saranno applicate.

Fase	Descrizione BAT applicata	Benefici ambientali
Ricovero	Alimentazione a basso tenore proteico	La dieta applicata permetterà di ridurre l'azoto escreto dai suini contenendo alla fonte le emissioni ammoniacali. Il valore dell'azoto escreto calcolato dalla ditta è pari a 129 kg/t peso vivo per anno a fronte di una parametro standard di 154.
	Vacuum system per la rimozione dei liquami dal ricovero	L'asportazione frequente del liquame dalle fosse sotto ai grigliati con il vacuum system permetterà di contenere l'emissione ammoniacale dei reflui all'interno del ricovero di allevamento del 25% rispetto all'emissione massima che potrebbe verificarsi nella situazione di riferimento (la peggiore) in fase di ricovero.

Fase	Descrizione BAT applicata	Benefici ambientali
Stoccaggio	Copertura rigida	La copertura dello stoccaggio con un solaio permette di ridurre l'emissione ammoniacale del 90% rispetto all'emissione massima che potrebbe verificarsi nella situazione di riferimento (la peggiore) in fase di stoccaggio.

Fase	Descrizione BAT applicata	Benefici ambientali
Distribuzione dei liquami	Liquame a tutto campo senza interrimento	E' proposta applicata al 5% del liquame distribuito in un anno, con l'uso di questa tecnica non si ha riduzione dell'emissione ammoniacale
	A bande rasoterra in strisce	E' proposta applicata al 45% del liquame distribuito in un anno, con l'uso di questa tecnica si ha una riduzione dell'emissione ammoniacale del 35% rispetto all'emissione massima che potrebbe verificarsi nella situazione di riferimento (la peggiore) in fase di distribuzione.
	Iniezione superficiale (solchi chiusi)	E' proposta applicata al 45% del liquame distribuito in un anno, con l'uso di questa tecnica si ha una riduzione dell'emissione ammoniacale del 90% rispetto all'emissione massima che potrebbe verificarsi nella situazione di riferimento (la peggiore) in fase di distribuzione.
	Iniezione profonda (solchi chiusi)	E' proposta applicata al 45% del liquame distribuito in un anno, con l'uso di questa tecnica si ha una riduzione dell'emissione ammoniacale del 90% rispetto all'emissione massima che potrebbe verificarsi nella situazione di riferimento (la peggiore) in fase di distribuzione.

- Dai calcoli presentati risulta che il livello di emissione di ammoniaca annuale dai ricoveri sarà pari a 0,40 kg di ammoniaca per anno a posto suino, che risulta all'interno del range definito dal documento delle BAT Conclusion (da 0,003 a 0,53 kg) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/2/2017, preso a riferimento per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
- Per valutare le potenziali emissioni odorigene, ai sensi dell'articolo 272 bis del Decreto Legislativo 152/2006, si è preso a riferimento la Linea Guida Arpae LG35(DT).
- L'installazione in progetto ricade al punto 10 della tabella 1 della Linea Guida che definisce gli impianti o le attività a potenziale rischio osmogeno: "allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni di carattere generale AVG".
- Ai sensi della Tabella 2, sempre della Linea Guida, avendo presentato una procedura di AUA con emissioni in atmosfera, per una nuova installazione con potenziale rischio osmogeno, è necessario procedere ad un approfondimento con una relazione tecnica di primo livello che la ditta ha fornito con l'istanza progettuale.
- La relazione tecnica di primo livello ha fornito gli approfondimenti richiesti senza la necessità di presentazione di una relazione di secondo livello.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. la comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici dovranno essere sempre conformi ed allineate ai dati contenuti nel presente allegato;
2. variazioni al numero di posti massimi, al peso vivo medio a capo, alle strutture di stoccaggio devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente con una modifica dell'AUA;
3. il gestore in fase di distribuzione al suolo del liquame potrà usare le tecniche ritenute più idonee alle condizioni agronomiche dei terreni e delle colture, fermo restando che annualmente dovrà raggiungere la riduzione dell'emissione diffusa ammoniacale del 61%. Il gestore dovrà indicare sul registro delle fertilizzazioni la BAT applicata e la relativa percentuale di riduzione dell'emissione per monitorare il raggiungimento dell'obiettivo prescritto e consentirne il controllo;
4. il livello di emissione annuale di ammoniaca a posto suino deve essere sempre inferiore o al massimo uguale a 0,53 kg; dovranno per questo risultare sempre applicate correttamente la BAT nutrizionale, per contenere l'azoto escreto, e la BAT del ricovero (vacuum system). Per consentire il controllo della prescrizione il gestore dovrà conservare in azienda il registro dei mangimi in ingresso e il registro degli svuotamenti del vacuum system.

Documenti di riferimento:

planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n.184382 del 17/10/2025, *AUA_TAV.3_SITO_EMISSIONI_COPERTURE_VERDE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.